

1

- TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - SEZIONE PRIMA CIVILE -
- EST. DOTT. NOTARI - 29.08.2018 N. 1140 -
- ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO -
- CONSENSO - VIZI - SUSSISTENZA -
Sentenza n. 1140/2018 pubbl. il 29/08/2018
RG n. 3860/2014
N. R.G. 3860/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione prima civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Francesco Parisoli

Gianluigi Morlini

Virgilio Notari

ha emesso la seguente

Presidente

giudice

giudice est.

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3860/2014 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10/7/2018 senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente

TRA

_____, nato ad _____ il _____, residente a _____
elettivamente domiciliato a Modena, in Via Emilia Est n. 18, presso lo studio dell'avv.
Annalisa Bova, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Tripaldi e Annalisa Bova giusta procura a
margine della citazione introduttiva

E

_____ (Vietnam) il
con l'intervento del Pubblico Ministero

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in rinnovazione ex art. 291 c.p.c. del 23/7/2015 il signor _____ ha
agito in giudizio per ottenere l'annullamento del matrimonio contratto in Vietnam con la signora
_____ in data 7/9/2013 e annotato nei registri dello stato civile di quel paese il 12/9/2013.
A sostegno della domanda l'attore, residente a _____, ha riferito di aver conosciuto
la convenuta via *skype* tramite gli zii vietnamiti della ragazza nel maggio del 2013 e di essersi deciso
ad andare in Vietnam per conoscerla di persona nel successivo mese di settembre a seguito
dell'allettante proposta prospettatagli dai familiari di quella, disponibili a sostenere per intero le spese
del viaggio. Ha evidenziato, inoltre, che i conoscenti della signora _____ - dopo una fase di grande
confidenza e fiducia reciproca, culminata con la consegna da parte sua del denaro e del passaporto
per ragioni di sicurezza legate alla presunta pericolosità dei luoghi - mutarono improvvisamente il
loro atteggiamento, divenuto assai freddo, scostante e, soprattutto, ispirato dalla preoccupazione di
non consentirgli di fare ritorno da solo in Italia. Secondo la ricostruzione di parte attrice il 7/9/2013 il
signor _____ partecipò contro la sua volontà a un lungo rito solenne che al rientro in Italia
avrebbe appreso trattarsi del matrimonio con la signora _____ a firmare alcuni documenti in lingua
vietnamita privi di traduzione proprio allo scopo di indurre i parenti della consorte a restituirgli subito



il passaporto, consegnato tuttavia solo in occasione del viaggio di ritorno. Sul rilievo dell'integrazione dei presupposti previsti dall'art. 122 c.c. l'istante ha insistito per la declaratoria dell'inefficacia del negozio e per la condanna della controparte al pagamento di spese, competenze e onorari.

La signora è rimasta contumace nonostante la regolarità della notifica della citazione in rinnovazione, eseguita il 12/10/2017 ai sensi e per gli effetti dell'art. 143, c. 2, c.p.c. presso il Pubblico Ministero di Reggio Emilia, stante l'assenza di notizie certe in merito al luogo di ultima residenza della convenuta.

Ricostruiti in tal modo i termini della vertenza, il Tribunale reputa che la domanda sia fondata. Dalla documentazione acquisita durante il giudizio emerge, in effetti, che il matrimonio di cui si chiede l'annullamento è stato celebrato in Vietnam il 12/9/2013, annotato nei registri dello stato civile del paese asiatico in pari data e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di (RE) dell'anno 2013 al n. . parte , serie . Sul piano probatorio, inoltre, la rappresentazione dei fatti di causa prospettata nell'atto introduttivo trova riscontro nelle deposizioni rese dai signori e (quest'ultimo fratello dell'istante), escussi in qualità di testimoni all'udienza del 24/5/2018, e nel contegno difensivo adottato dalla signora . non comparsa all'udienza del 10/7/2018 per rendere interrogatorio formale, sebbene regolarmente citata per tale incombenza. Ai sensi dell'art. 232 c.p.c. può dirsi processualmente accertato, in particolare, quanto dedotto nell'atto di citazione a proposito delle restrizioni della libertà personale che suo malgrado dovette subire l'attore durante il soggiorno in Vietnam e delle ragioni sottese alla partecipazione (forzata) al rito solenne organizzato dai parenti della futura moglie, poi rivelatosi un matrimonio. Se ne trae una conferma indiretta nelle deposizioni testimoniali di cui si è detto, nell'ambito delle quali tanto il signor quanto il signor hanno dichiarato di aver sentito la signora ammettere che il matrimonio era stato organizzato contro la volontà dell'interessato per consentirle di acquisire la cittadinanza italiana. Come sostenuto nelle difese di parte attrice, i testi hanno confermato, in ogni caso, che dopo pochissimo tempo dal ritorno nel nostro Paese i coniugi smisero di avere contatti in conseguenza della condotta della convenuta, contraria a qualsiasi tipo di contatto.

A fronte di un simile quadro si deve ritenere che il signor sia stato costretto a contrarre matrimonio dal timore - senz'altro eccezionale - di evitare ulteriori ritorsioni ad opera dei parenti della signora non animata da alcun sentimento di affetto nei confronti dell'attore, mossa sin dall'inizio della frequentazione di quest'ultimo dall'intento di mutare il proprio status familiare per ritrarne un ingiusto profitto personale e disposta a tollerare che autentici atti di violenza morale fossero perpetrati in sua presenza pur di conseguirlo. Non vi è prova, nel contempo, che in Vietnam o al ritorno in Italia i coniugi abbiano coabitato per più di un anno. Ricorrono, dunque, le condizioni richieste dall'art. 122, co. 1 e 4, c.c. per l'annullamento del matrimonio impugnato in questa sede.

Secondo soccombenza, la signora tenuta al pagamento degli oneri processuali, stimabili in base ai valori medi del D.M. n. 55/2014 in complessivi € 6.011,00 (€ 477,00 per esborsi, € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 2.767,00 per la fase di trattazione e di decisione, unificate in assenza della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.



Sentenza n. 1140/2018 pubbl. il 29/08/2018
RG n. 3860/2014

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3860/2014 del R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così provvede:

- in accoglimento della domanda di parte attrice, annulla il matrimonio contratto tra [redacted] e [redacted] in Vietnam il 12/9/2013, annotato nei registri dello stato civile del paese asiatico in pari data e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di [redacted] (RE) dell'anno 2013 al n. [redacted], parte [redacted], serie [redacted]
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di [redacted] (RE) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- condanna [redacted] al pagamento in favore di [redacted] degli oneri processuali, stimabili in complessivi € 6.011,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.

Reggio Emilia, 27/8/2018

Il giudice estensore
Virgilio Notari

il Presidente
Francesco Parisoli

